

# Statuti

## 1 Scopi dell'associazione

La denominazione SwissNET - Registro Svizzero per i Tumori Neuro-endocrini – designa per un tempo indeterminato un'Associazione apolitica e neutra da un punto di vista confessionale secondo l'articolo 60-79 del Codice Civile. L'Associazione è un'associazione svizzera, il cui scopo è quello di creare una rete nazionale per chiarire delle questioni importanti riguardanti i tumori neuroendocrini. Il suo compito principale consiste nella creazione e nell'aggiornamento di un Registro dei Tumori che raggruppa i pazienti che hanno un tumore neuro-endocrino. Il censimento si concentra sui tumori neuro-endocrini degli organi seguenti: stomaco, duodeno, pancreas, intestino tenue, colon, retto, polmone. Questo registro dei tumori servirà come banca dati per la ricerca epidemiologica su questo tipo di tumori. Inoltre, il registrare le modalità terapeutiche dovrebbe portare a delle nuove conoscenze sul trattamento di questi tumori. Ne consegue che uno dei compiti principali dell'Associazione sarà di portare a termine degli studi scientifici sia retrospettivi che prospettivi. La cooperazione internazionale con i Registri dei Tumori di altri stati costituisce uno dei compiti essenziali dell'Associazione. La raccolta dei dati dovrà già essere fatta in questa prospettiva.

## 2 Costituzione e modificazione degli Statuti

Gli statuti sono validi in forma scritta per accettazione dei membri fondatori. Gli statuti fanno fede nella loro versione tedesca. Delle aggiunte e delle modifiche degli statuti possono essere fatti per semplice votazione per maggioranza durante un'assemblea dei membri. Questi cambiamenti o complementi saranno menzionati nel verbale della riunione e saranno fatti pervenire ai membri in forma scritta.

## 3 Sede dell'Associazione

L'Associazione SwissNET ha la sua sede legale nel posto dove risiede la sua segreteria.

## 4 Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono :

- L'Assemblea generale
- Il Comitato
- La Segreteria e il Segretario Generale
- Comitato scientifico
- 

### 4.1 L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale costituisce l'organo più alto dell'assemblea. Sarà convocata dal comitato almeno una volta all'anno. La data sarà comunicata ai membri almeno quattro settimane prima, con i punti dell'ordine del giorno. L'Assemblea Generale ha il diritto di prendere delle decisioni se è stata convocata in modo ordinario. L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti principali:

- L'elezione dei membri del comitato e del Segretario Generale
- L'approvazione del rapporto annuale, della fattura annuale, del budget e del calendario delle attività
- Sorveglianza delle attività dei differenti organi
- Fissazione della quota
- Accettazione e modifica degli statuti
- Decisione di dissoluzione dell'Associazione o di una fusione con altre organizzazioni

Non si potranno prendere delle decisioni su dei soggetti che non erano all'ordine del giorno tranne se due terzi dei membri presenti aventi il diritto di voto sono d'accordo. Una sessione straordinaria dell'Assemblea Generale può essere convocata dal comitato o da un quinto dei membri. L'Assemblea sarà convocata per iscritto almeno quattro settimane prima, con i punti dell'ordine del giorno. L'Assemblea Generale sorveglia le attività degli organi e può destituirli in ogni momento, senza portare pregiudizio ai diritti che appartengono ai membri destituiti da altri contratti. Il diritto di destituzione si applica quando una ragione importante lo giustifichi, in funzione della legislazione.

### 4.2 Il Comitato

Il Comitato ha il diritto e il dovere di occuparsi degli affari dell'Associazione e di rappresentarla, in accordo con i regolamenti dello statuto. Il Comitato è composto da un presidente, da un sostituto e da tre a sette membri. I membri del comitato sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni . Essi sono rieleggibili. Il Comitato si auto-costituisce e i compiti principali sono i seguenti:

- L'applicazione degli statuti
- La convocazione e la riunione dell'Assemblea Generale
- L'elaborazione del programme delle attività
- La definizione dei compiti e la sorveglianza del segretariato, tutto come le indennità dei collaboratori.
- Vegliare all'applicazione del regolamento che concerne la protezione dei dati delle attività dell'Associazione riferendosi alle decisioni delle diverse autorità e commissioni etiche
- La divulgazione dei dati per scopi di ricerca

- La redazione dei conti dell'Associazione e l'elaborazione di un rapporto annuale durante l'Assemblea Generale.
- L'elaborazione di un progetto di budget annuale per l'Assemblea Generale e una previsione del budget per l'anno seguente.

Le decisioni del Comitato sono prese per maggioranza semplice. Ogni membro del Comitato ha un voto. In caso di astensione di uno dei membri durante un voto, se i voti sono in eguaglianza, il voto del presidente è decisivo per l'accettazione o il rifiuto di una mozione. Se l'eguaglianza dei voti durante un voto è raggiunto a causa dell'astensione del presidente, è il voto del primo presidente supplente che decide dell'accettazione o del rifiuto di una mozione.

### **4.3 La Segreteria**

La direzione della segreteria incombe al segretario generale. Il segretario generale può essere simultaneamente un membro del Comitato. I compiti del segretariato sono i seguenti:

- La conduzione del registro dei tumori
- La direzione e la sorveglianza dei collaboratori

L'esercizio contabile per l'anno della fondazione si termina in tutti i casi il 31 dicembre 2008. Ogni nuovo anno contabile comincia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

### **4.4 Comitato scientifico**

Il comitato scientifico a unanimità propone al consiglio direttivo, l'approntamento dei dati registrati, per eseguire degli studi scientifici.

Il comitato scientifico è composto di 3 membri. Inoltre deve essere necessariamente designato un sostituto. Il direttore del registro, è automaticamente membro del comitato. I membri e il sostituto vengono proposti dal consiglio direttivo ma eletti dall'assemblea annuale per una durata di due anni. A loro volta tutti i membri che hanno ottenuto la carica, eleggeranno il presidente del comitato. Alla scadenza del secondo anno di carica, si procederà ad una nuova elezione, per la riformazione dei necessari membri del comitato. Una rielezione di un membro è possibile. Bisogna precisare che le proposte fatte dal consiglio direttivo, devono tenere conto che, ogni disciplina può essere rappresentata solo da un unico membro.

Il comitato si può riunire periodicamente, però per prassi almeno una volta all'anno. Le decisioni prese da quest' ultimo per iscritto, possono essere ritenute legittime, anche senza una necessaria riunione convocata.

Se un membro del comitato richiede dei dati o se è in stretto rapporto con il soggetto che ha richiesto eventuali dati, deve necessariamente far presente il suo conflitto d'interesse ed essere sostituito immediatamente. Nel caso in cui più di un membro deve essere sostituito a causa del conflitto d'interesse, il consiglio direttivo è legittimato, anche senza riunione convocata ma con una maggioranza raggiunta o con decisione scritta, a nominare i necessari sostituti.

## 5 Adesione

L'ammissione dei nuovi membri, indipendentemente dal tipo di adesione, può avere luogo in ogni momento. L'adesione deve essere approvata durante l'Assemblea Generale per maggioranza semplice. L'uscita dei membri è ammessa per legge, se è annunciata sei mesi in anticipo e se si fa alla fine dell'anno. L'adesione all'associazione non è inalienabile, nè ereditaria. L'associazione può avere i tipi di adesione seguenti:

### 5.1 Membro ordinario con diritto di voto

Ogni istituzione, che sia rispettivamente unità d'organizzazione del sistema di sanità, può fare una domanda di ammissione di due collaboratori in quanto membri ordinari. I membri ordinari sono esclusivamente sia delle persone fisiche a loro proprio conto, sia dei rappresentanti di una istituzione o di una unità d'organizzazione. Altri collaboratori di queste stesse unità d'organizzazione non possono essere accettati che come membri straordinari. I nuovi membri presentano una domanda e la loro ammissione ne consegue per decisione del Comitato. I membri fondatori hanno diritto al titolo di membro ordinario in ogni caso. In questo caso, due altre persone della stessa unità d'organizzazione che i membri fondatori, saranno autorizzati ad essere dei membri regolari dell'Associazione.

### 5.2 Membri straordinari senza diritto di voto

Il numero di membri straordinari per istituzione o unità d'organizzazione non è limitato.

### 5.3 Membri passivi senza diritto di voto, con funzione di sostegno speciale.

Tutte le persone, che siano privati o rappresentanti giuridici di un privato o di una società, di cui l'attività è a scopo lucrativo, non potranno essere ammessi come membri ordinari o straordinari. Al contrario, potranno essere membri passivi dell'Associazione. In più, le persone giuridiche possono essere ammesse direttamente come membri passivi. I membri passivi sono tenuti alla contribuzione finanziaria di almeno 1000 CHF. In alternativa mettono gratuitamente a disposizione dei beni di consumazione o d'investimento per il suddetto valore minimo. La contribuzione finanziaria, rispettivamente i beni di investimento o di consumazione, diventano, attraverso l'atto di sostegno, di proprietà illimitata dell'Associazione. La contribuzione finanziaria, rispettivamente i beni di investimento o di consumazione, non impegnano l'Associazione per alcun motivo.

## 6 Decisione dell'Associazione

### 6.1 Decisioni

Le decisioni dell'Associazione sono prese durante l'Assemblea Generale. Se non ci sono altre prescrizioni nello Statuto, la maggioranza semplice è sufficiente per prendere una decisione. L'applicazione del diritto di voto nel quadro dell'Assemblea Generale presuppone la presenza fisica del membro. Le elezioni e votazioni si fanno a mano alzata, almeno che non ci sia almeno un terzo dei membri presenti con diritto di voto e che chiede esplicitamente un voto segreto. Ogni

membro ordinario è, per legge, privato del suo diritto di voto quando una decisione da prendere concerne un'operazione giuridica o un processo tra lui, la sua sposa/sposo, o una persona della sua parentela diretta da una parte e l'Associazione dall'altra parte.

## **6.2 Diritto di voto e maggioranza**

Tutti i membri ordinari hanno lo stesso diritto di voto durante l'Assemblea Generale. Il diritto di voto di un membro ordinario non è trasmissibile a altri membri. I membri straordinari e i membri passivi non hanno diritto di voto. I membri che, secondo lo statuto, non hanno diritto di voto, cioè i membri straordinari o passivi, hanno il diritto di essere presenti durante l'Assemblea Generale, ma non hanno il diritto di partecipare alle votazioni. Essi hanno il diritto di essere presenti nei locali dell'Assemblea durante le votazioni.

## **7 Quota e Finanziamento**

I membri ordinari e straordinari pagano una quota annuale di 50 CHF. La quota sarà pagata all'inizio di ogni anno contabile. Il cambiamento della somma della quota può essere deciso durante ogni Assemblea Generale a maggioranza semplice dei membri aventi il diritto di voto per l'anno d'esercizio seguente. L'Associazione è un'associazione a scopo non lucrativo. Il suo finanziamento è fatto attraverso dei doni, degli sponsor e una partecipazione alle spese per delle prestazioni fornite.

## **8 Esclusione**

L'esclusione di un membro non può derivare che da una decisione del Comitato. In caso di una mancanza maggiore contro lo Statuto dell'Associazione o d'altre leggi, il comitato ha il diritto di pronunciare una esclusione provvisoria. Non c'è bisogno di mettere per iscritto le ragioni dell'esclusione. La contestazione dell'esclusione non è ammissibile. L'esclusione dell'Associazione si esegue, secondo gli Statuti, in caso di non pagamento della quota annuale in due riprese, dopo un solo richiamo. I membri che si ritirano o sono esclusi non hanno alcun diritto sul capitale dell'Associazione. Le quote saranno reclamate ai membri ritirati o esclusi in funzione del tempo della loro qualità di membri.

## **9 Protezione dello scopo dell'Associazione**

Un cambiamento dello scopo dell'Associazione non può essere deciso che nel quadro dell'Assemblea Generale, dopo spiegazione delle motivazioni. Per un cambiamento, ci vuole la maggioranza di due terzi dei membri. I membri assenti durante una votazione hanno il diritto di partecipare alla votazione per iscritto nel limite di due settimane dopo ricezione del verbale. E' solamente dopo la scadenza di questo termine che il risultato del voto è definitivo. Esso sarà comunicato ai membri entro un limite di quattro settimane per iscritto.

Un cambiamento dello scopo dell'Associazione, nel quadro delle disposizioni scritte sopra, richiede un consenso scritto di ciascuno dei membri, che attraverso questo consenso, restano membri dell'Associazione con il suo nuovo scopo. Se il consenso scritto non è consegnato nel termine di due mesi, il membro sarà considerato come dimissionario.

## **10 Protezione dei membri**

Le decisioni che vanno contro sia lo Statuto, sia la legge, possono essere contestati in giustizia da ogni membro che non è in accordo, nel termine legale di un mese dopo presa conoscenza del punto litigioso.

## **11 Responsabilita'**

E' esclusivamente la fortuna dell'Associazione che sarà presa a contribuzione per gli impegni finanziari dell'Associazione.

## **12 Pubblicazioni**

I risultati scientifici dei lavori di ricerca del registro sono pubblicati in comune, al nome del registro. Il primo autore è il redattore. L'ordine degli autori della lista segue le raccomandazioni dell'Accademia Svizzera delle Scienze. A ogni pubblicazione si aggiungeranno in annesso la lista dei centri che hanno partecipato. Ogni centro ha un accesso illimitato ai propri dati. Le pubblicazioni consecutive a questo pool di pazienti saranno discussi con il Comitato, per evitare delle difficoltà ulteriori nella pubblicazione dei dati di insieme – per esempio, delle pubblicazioni in doppio. Lo stesso regolamento si applica per pubblicazioni raggruppate dei dati da più centri.

## **13 Dissoluzione dell'Associazione**

La dissoluzione dell'Associazione puo' essere decisa in ogni momento per decisione dell'Assemblea Generale. La dissoluzione può essere eseguita per legge, se l'Associazione non è più solvibile, o quando i membri del Comitato non possono più essere eletti in forma conforme agli Statuti.